



Bruxelles, 8 maggio 2020  
REV1 – sostituisce l'avviso datato 7  
ottobre 2019

## AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

### RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEI PRODOTTI DEL TABACCO E PRODOTTI CORRELATI

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"<sup>1</sup>. L'accordo di recesso<sup>2</sup> prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020<sup>3</sup>. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza<sup>4</sup>.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno<sup>5</sup>, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

#### Consigli ai portatori di interessi

<sup>1</sup> Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

<sup>2</sup> Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

<sup>3</sup> Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.

<sup>4</sup> Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

<sup>5</sup> In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia ai portatori di interessi in particolare di prepararsi alle prescrizioni specifiche delle spedizioni tra l'Unione e il Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione.

**N.B.**

Il presente avviso non riguarda:

- le norme unionali in materia di imposte indirette (accise e IVA);
- le norme unionali sulla tutela dei marchi; e
- le norme unionali in materia di pubblicità e sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco e di comunicazione commerciale audiovisiva.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi<sup>6</sup>.

**A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE**

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicherà più al Regno Unito<sup>7</sup> la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati<sup>8 9</sup>. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

**1. COMUNICAZIONE DEI PRODOTTI DEL TABACCO E NOTIFICA DELLE SIGARETTE ELETTRONICHE TRAMITE IL SISTEMA D'ACCESSO COMUNE DELL'UE (EU-CEG)**

L'articolo 5 della direttiva 2014/40/UE impone ai fabbricanti e agli importatori di prodotti del tabacco di presentare alle autorità competenti degli Stati membri informazioni su tutti i prodotti del tabacco immessi sul mercato dell'UE (ingredienti, emissioni, presentazione dei prodotti).

Inoltre l'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE impone ai fabbricanti e agli importatori di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica di effettuare una notifica alle autorità competenti degli Stati membri di eventuali prodotti di tale tipo che intendono immettere sul mercato dell'UE.

<sup>6</sup> [https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period\\_it](https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/preparing-end-transition-period_it)

<sup>7</sup> Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord della direttiva 2014/40/UE, cfr. la parte C del presente avviso.

<sup>8</sup> GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1.

<sup>9</sup> Ai fini del presente avviso per "prodotto del tabacco" si intendono anche i "prodotti correlati", se pertinente.

La presentazione in formato elettronico delle necessarie informazioni sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche avviene tramite il sistema di accesso comune dell'UE (EU-CEG)<sup>10</sup>.

Dopo la fine del periodo di transizione, gli obblighi di notificazione di cui alla direttiva 2014/40/UE non si applicheranno più ai prodotti da immettere sul mercato del Regno Unito. L'EU-CEG non potrà più essere usato per la presentazione di informazioni al Regno Unito. Dopo la fine del periodo di transizione, nel presentare una versione aggiornata di una precedente notifica i fabbricanti e gli importatori dell'UE dovranno assicurarsi che il mercato del Regno Unito non sia menzionato nella presentazione.

## **2. AVVERTENZE COMBinate RELATIVE ALLA SALUTE PER I PRODOTTI DEL TABACCO (FOTOGRAFIE A COLORI)**

L'articolo 10 della direttiva 2014/40/UE stabilisce che ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco devono recare avvertenze combinate relative alla salute. Le avvertenze combinate relative alla salute comprendono avvertenze testuali predefinite e corredate di corrispondenti fotografie a colori<sup>11</sup>.

Queste fotografie sono di proprietà dell'UE. Ne consegue che dopo la fine del periodo di transizione i prodotti del tabacco immessi sul mercato del Regno Unito non potranno più recare le fotografie a colori di cui alla direttiva 2014/40/UE.

## **3. IDENTIFICATIVI UNIVOCI**

L'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE prescrive che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco<sup>12</sup>.

- Dopo la fine del periodo di transizione, i prodotti del tabacco importati dal Regno Unito nel mercato dell'UE dovranno essere conformi alle norme per l'importazione nell'UE. Pertanto tali prodotti dovranno essere contrassegnati con un identificativo univoco emesso dall'emittente di identificativi dello Stato membro dell'UE sul cui mercato è immesso il prodotto<sup>13</sup>.
- Dopo la fine del periodo di transizione, i prodotti del tabacco esportati dall'UE nel Regno Unito dovranno essere conformi alle norme per l'esportazione dall'UE. Pertanto tali prodotti dovranno essere contrassegnati

---

<sup>10</sup> [https://ec.europa.eu/health/euceg/introduction\\_it](https://ec.europa.eu/health/euceg/introduction_it).

<sup>11</sup> Cfr. direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica l'allegato II della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo il catalogo delle avvertenze illustrate da utilizzare sui prodotti del tabacco (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 22).

<sup>12</sup> Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione, del 15 dicembre 2017, sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco (GU L 96 del 16.4.2018, pag. 7).

<sup>13</sup> Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574.

con un identificativo univoco emesso dall'emittente di identificativi dello Stato membro dell'UE in cui i prodotti sono lavorati<sup>14</sup>.

#### **4. TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI SUI MOVIMENTI DEI PRODOTTI**

L'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 prescrivono la registrazione dei movimenti delle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco<sup>15</sup>.

Dopo la fine del periodo di transizione, i movimenti di prodotti dall'UE verso il Regno Unito e viceversa costituiranno rispettivamente esportazione e importazione di prodotti e dovranno essere registrati come tali.

#### **5. REPERTORI PRIMARI E REPERTORIO SECONDARIO**

L'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE e gli articoli 24, 26 e 27 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 prevedono la creazione di infrastrutture per l'archiviazione dei dati (repertori primari per ciascun fabbricante e importatore e un repertorio secondario contenente copia di tutti i dati archiviati nei repertori primari) che consentano la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti del tabacco.

Dopo la fine del periodo di transizione,

- tutte le parti del Regno Unito, ossia autorità nazionali, emittente di identificativi e operatori economici, dovranno essere scollegate dai repertori primari;
- tutte le parti del Regno Unito, ossia autorità nazionali, emittente di identificativi, repertori primari con cui i fabbricanti e gli importatori stabiliti unicamente sul territorio del Regno Unito hanno concluso contratti, e operatori economici, dovranno essere scollegate dal repertorio secondario.

I dati connessi al Regno Unito dovranno rimanere nel sistema di repertori ed essere conservati conformemente alla politica di conservazione applicabile<sup>16</sup>.

#### **B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE**

L'articolo 41, paragrafo 1, dell'accordo di recesso prevede che un bene esistente e singolarmente identificabile legalmente immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione possa essere messo ulteriormente a disposizione sul mercato dell'Unione o del Regno Unito e circolare tra questi due mercati fino a raggiungere l'utilizzatore finale.

---

<sup>14</sup> Articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574.

<sup>15</sup> Cfr. il capo VI del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574.

<sup>16</sup> Articolo 25, paragrafo 1, lettera e), e articolo 27, paragrafo 10, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574.

È a carico dell'operatore economico che si avvalga di detta disposizione l'onere della prova di dimostrare, sulla base di qualsiasi documento pertinente, che il bene è stato immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione<sup>17</sup>.

Ai fini della richiamata disposizione, si intende per "immissione sul mercato" la prima fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito<sup>18</sup>. Per "fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso" si intende "un bene esistente e singolarmente identificabile che, dopo la fase di fabbricazione, è oggetto di un accordo scritto o verbale tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento di proprietà, altro diritto di proprietà o per il possesso del bene in questione, o che è oggetto di un'offerta a una o più persone fisiche o giuridiche ai fini della conclusione di tale accordo"<sup>19</sup>.

**Esempio:** il prodotto del tabacco venduto da un fabbricante con sede nel Regno Unito a un grossista con sede nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione può ancora essere distribuito ulteriormente in uno Stato membro dell'UE che richiede il codice identificativo dello Stato membro di consumo, senza necessità di sostituire l'identificativo univoco con l'identificativo univoco richiesto per i prodotti importati<sup>20</sup>.

### **C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE**

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")<sup>21</sup>. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione<sup>22</sup>.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro<sup>23</sup>.

---

<sup>17</sup> Articolo 42 dell'accordo di recesso.

<sup>18</sup> Articolo 40, lettere a) e b), dell'accordo di recesso.

<sup>19</sup> Articolo 40, lettera c), dell'accordo di recesso.

<sup>20</sup> Fatte salve le prescrizioni relative all'apposizione sull'imballaggio di marchi di identificazione nazionale a fini fiscali.

<sup>21</sup> Articolo 185 dell'accordo di recesso.

<sup>22</sup> Articolo 18 del protocollo.

<sup>23</sup> Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

Il protocollo prevede che la direttiva 2014/40/UE si applichi nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord<sup>24</sup>.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- i prodotti del tabacco immessi sul mercato dell'Irlanda del Nord devono essere conformi alla direttiva 2014/40/UE;
- i prodotti del tabacco lavorati in Irlanda del Nord e spediti nell'UE non costituiscono importazione ai fini della direttiva 2014/40/UE (cfr. la sezione A);
- i prodotti del tabacco spediti dall'Irlanda del Nord nel Regno Unito costituiscono esportazione ai fini della direttiva 2014/40/UE (cfr. la sezione A);
- i prodotti del tabacco spediti dal Regno Unito nell'Irlanda del Nord costituiscono importazione ai fini della direttiva 2014/40/UE (cfr. la sezione A);
- per soddisfare le prescrizioni della direttiva 2014/40/UE, in particolare per quanto riguarda la comunicazione dei prodotti del tabacco, la notifica delle sigarette elettroniche, le avvertenze combinate relative alla salute e i codici di tracciabilità, gli operatori economici devono contattare le autorità competenti e l'emittente di identificativi del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa partecipare al processo decisionale dell'Unione<sup>25</sup>.

Il sito web della Commissione sulla politica di controllo del tabacco ([https://ec.europa.eu/health/tobacco/policy\\_it](https://ec.europa.eu/health/tobacco/policy_it)) riporta informazioni generali sul quadro normativo applicabile ai prodotti del tabacco e prodotti correlati. Il sito web dedicato all'EU-CEG (<https://ec.europa.eu/health/euceg>) riporta informazioni specifiche (tecniche) sulla presentazione delle informazioni sui prodotti. Il sito web dedicato alla tracciabilità del tabacco ([https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking\\_tracing\\_system\\_en](https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_en)) riporta informazioni specifiche (tecniche) sulla segnalazione dei movimenti dei prodotti e informazioni sulle transazioni. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea  
Direzione generale Salute e sicurezza alimentare

---

<sup>24</sup> Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 47 dell'allegato 2 del protocollo.

<sup>25</sup> Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.